Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2004

che rettifica i regolamenti (CE) n. 2281/2003 e (CE) n. 2299/2003 che fissano il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

(GU L 15 del 22.1.2004, pag. 12)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CE) n. 1476/2004 della Commissione del 18 agosto 2004	L 271	33	19.8.2004

▼B

REGOLAMENTO (CE) N. 97/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 2004

che rettifica i regolamenti (CE) n. 2281/2003 e (CE) n. 2299/2003 che fissano il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo n. 4 riguardante il cotone [1], allegato all'atto di adesione della Grecia,

visto il regolamento (CE) n. 1051/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, relativo all'aiuto alla produzione di cotone [2], in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1) I tassi medi del dollaro presi in considerazione per elaborare i regolamenti della Commissione (CE) n. 2281/2003 [3] e (CE) n. 2299/2003 [4] sono errati. Occorre pertanto rettificare i regolamenti in questione.

(2) È opportuno che dette rettifiche possano applicarsi, su richiesta dell'interessato, dalla data di entrata in vigore dei regolamenti rettificati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2281/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 32,077 EUR/100 kg.»

Articolo 2

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2299/2003 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale del cotone non sgranato, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1051/2001, è fissato a 31,820 EUR/100 kg.»

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

►M1 ——— ◄ L' articolo 1 è applicabile dal 23 dicembre 2003.

►M1 ——— ◄ L' articolo 2 è applicabile dal 24 dicembre 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

[1] Protocollo modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1050/2001 del Consiglio (GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 1).
[2] GU L 148 dell'1.6.2001, pag. 3.
[3] GU L 336 del 23.12.2003, pag. 93.
[4] GU L 340 del 24.12.2003, pag. 53.